



**Commissaria straordinaria
con i poteri del Consiglio comunale
Deliberazione n. 37/ 2024**

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024.

Addi sette del mese di Giugno dell'anno duemilaventiquattro alle ore **18:40** in questo Comune, La Commissaria Straordinaria Dott.ssa Luisa Anna Marras, con la partecipazione del Segretario Generale Gianantonio Sau, procede all'esame dell'atto in oggetto,

La Commissaria Straordinaria

Premesso che:

- l'art. 1, commi 639 e ss, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52, del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 42, comma 2, lettera f), del d.lgs n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 30 maggio 2022;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali..., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero"*

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- *l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*
- *l'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*
- *l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 come modificato dall'art. 43, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 17.05.2022 recante: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;*
- *l'art. 7, comma 7-quater, del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024 n. 67, dispone che: "Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2002, n. 15 è differito al 30 giugno 2024."*
- *la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della stessa deliberazione*

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come da ultimo previsto nell'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

- l'art. 8 del d. lgs. 116/2020, attuativo della direttiva n. 851/2018 sui rifiuti e, in particolare, le disposizioni modificate degli articoli 183, comma 1, lett. b-ter), 184, comma 2, e gli allegati L-quater e L-quinquies del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che trovano applicazione dal 1.01.2021, sono già inseriti nei regolamenti TARI degli anni precedenti e confermati nel regolamento allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto opportuno

- apportare alcune modifiche di natura tecnica agli articoli 2, 5, 6, 11, 20, 35, 36 e 37 del regolamento, denominato allegato A, rispetto alla versione del 2022, al fine di aggiornare, razionalizzare e snellire il lavoro degli uffici ed essere più efficienti ed efficaci nella lotta all'evasione;
- prevedere per le utenze non domestiche l'Elenco categorie Utenze non domestiche (all. B), il quale specifica per ciascuna delle trenta categorie una serie di sottocategorie assimilate alla stessa, al fine di rendere più agevole l'individuazione delle categorie per i contribuenti, oltre che aiutare l'Ente a limitare il contenzioso in relazione all'attribuzione delle categorie;

Vista la deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF sulla "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF) e, in particolare, l'art. 3 sulla "Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche", recepito nell'art. 6 del regolamento;

Considerato che il sistema di tariffazione comunale, nel rispetto del principio del diritto comunitario in materia ambientale "chi inquina paga", prosegue nel 2024 con l'applicazione della Tariffa puntuale per la frazione secca iniziata nel 2021 per le utenze domestiche e nel 2022 per le utenze non domestiche;

Dato atto che per quanto riguarda la determinazione della tariffa per le utenze domestiche, il meccanismo sarà il seguente:

- la tariffa si compone di una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e di una parte variabile (TV), rapportata ai volumi di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La ripartizione dei costi di gestione in parte fissa e variabile è rilevata annualmente dalle specifiche componenti del Piano Finanziario, validato dall'ETC e approvato da ARERA;
- la parte variabile della tariffa è suddivisa in due quote, TV1 e TV2, individuate sulla base di quanto indicato nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, in cui saranno indicati i criteri di determinazione delle stesse partendo dal piano finanziario validato dall'ETC e approvato da ARERA;
- le due quote variabili TV1 e TV2 per le utenze domestiche sono calcolate come segue: TV1, sulla base dei coefficienti Ka e Kb di cui al d.P.R. 158/99 e TV2, sulla base della produzione di rifiuto indifferenziato e di eventuali minimi calcolati. La componente relativa alla quantità di

rifiuto conferito si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la quantità di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza;

- la parte fissa TF della tariffa copre i costi indicati per la componente fissa dalla vigente deliberazione ARERA; le parti variabili TV1 e TV2 della tariffa coprono i costi indicati per la componente variabile sempre dalla deliberazione ARERA vigente;
- per il calcolo della tariffa e dei relativi coefficienti di parte fissa e variabile si rinvia alle puntuali disposizioni del d.P.R. 158/1999;
- al fine di scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio, a carico delle Utenze Domestiche per la quota TV2 può essere incluso un volume minimo determinato annualmente nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria;
- ai fini dell'individuazione dei conferimenti minimi si considerano anche le seguenti fattispecie: a) assenza di dotazione per mancato ritiro; b) presenza di dotazioni con conferimenti a zero; c) conferimenti al di sotto dei minimi prestabiliti. Potranno quindi essere addebitati alle utenze domestiche volumi minimi su base annuale e proporzionali al periodo di occupazione. La modalità e la quantità dei minimi da attribuire viene definita all'interno della delibera annuale di approvazione delle tariffe;
- la componente variabile TV2 relativa all'applicazione dei minimi, è data dal prodotto tra la quota variabile della tariffa per utenza domestica per la quantità di volume minimo per la categoria di utenza domestica.

Dato atto che per quanto riguarda la determinazione della tariffa per le utenze non domestiche, il meccanismo sarà quello di seguito indicato:

- la quota fissa della tariffa (TF) per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- la parte variabile della tariffa è suddivisa in due quote, TV1 e TV2;
- la quota variabile della tariffa (TV1) per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa TF e TV1 sono determinati per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria;
- la quota variabile della tariffa TV2 per le utenze non domestiche è suddivisa in ulteriori due componenti: a) TV2A: componente relativa alla produzione dei rifiuti non differenziabili; b) TV2B: componente relativa alle dotazioni di contenitori forniti all'utenza per il conferimento dei rifiuti non differenziabili;

- nella delibera annuale di approvazione delle tariffe saranno stabilite le percentuali di ripartizione del costo attribuito alla componente TV2 sulle componenti TV2A e TV2B;
- la componente TV2A si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per il volume di rifiuti indifferenziati prodotti dalla singola utenza;
- per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio, a carico delle utenze non domestiche per la quota TV2A può essere incluso un volume minimo determinato annualmente nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria;
- ai fini dell'individuazione dei conferimenti minimi si possono considerare le seguenti fattispecie: a) assenza di dotazione per mancato ritiro; b) presenza di dotazioni con conferimenti a zero; c) conferimenti al di sotto dei minimi. Potranno quindi essere addebitati alle utenze non domestiche volumi minimi su base annuale e proporzionale al periodo di occupazione. La modalità e la quantità dei minimi da attribuire viene definita all'interno della delibera annuale di approvazione delle tariffe;
- la componente variabile TV2A, relativa all'applicazione dei minimi è data dal prodotto tra la quota variabile TV2A per utenza non domestica per la quantità di minimi conferimenti per la volumetria in dotazione o assegnata d'ufficio nel caso di mancato ritiro del contenitore;
- la componente variabile TV2B è composta da n. 2 quote: a) quota relativa al numero di "contenitori in dotazione" (€/contenitore) per la raccolta dei rifiuti non differenziabili. La tariffa per tale componente si determina dividendo il costo attribuito a questa componente per il numero complessivo di contenitori in dotazione alle utenze non domestiche; b) quota relativa al "volume in dotazione" (€/l) per la raccolta dei rifiuti non differenziabili. La tariffa per tale componente si determina dividendo il costo attribuito a questa componente per il volume complessivo di contenitori in dotazione alle utenze non domestiche;
- nella delibera annuale di approvazione delle tariffe saranno stabilite le percentuali di ripartizione del costo attribuito alla componente TV2B sulle quote "contenitori in dotazione" e "volume in dotazione";

Dato atto che

- nell'anno 2023, non è stato presentato un nuovo Piano economico finanziario (PEF) in quanto l'incremento dei prezzi non era sufficiente ad attivare una revisione straordinaria del PEF, così come prescritto dalla deliberazione ARERA n. 62 del 21 febbraio 2023;
- di conseguenza anche per l'anno 2023 ha trovato applicazione il Regolamento per la Tassa Rifiuti approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 70 del 30.05.2022;

Ritenuto pertanto di dover approvare la proposta di Regolamento sulla disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2024 (all. A) e l'Elenco categorie Utenze non domestiche (all. B), entrambi allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal dirigente del Servizio Bilancio e Tributi Dott. Giovanni Battista Ena, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Acquisito, in data 07/06/2024, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

delibera

- 1) di approvare la proposta di Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2024 (all. A) e l'Elenco categorie Utenze non domestiche (all. B), entrambi allegati alla presente deliberazione quale parti integranti e sostanziali;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento sostituirà, con decorrenza 1° gennaio 2024, il Regolamento per la tassa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 30.05.2022, che continuerà a produrre i suoi effetti per le annualità pregresse 2022 e 2023;
- 3) di dare mandato al Servizio Bilancio e Tributi di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e del regolamento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente al fine della loro efficacia;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giantonio Sau

La Commissaria Straordinaria
Dott.ssa Luisa Anna Marras